

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 17 novembre 2016, n. 64

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio:

di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico costituito da 6 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 12 MW, sito nel comune di Laterza, località "Serro Lo Monaco - Mass. Candile" (TA);

di una nuova linea elettrica interrata 30 kV per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione di Trasformazione 30/150 kV;

di una nuova Sotto Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV da realizzare in adiacenza alla S.E. 380/150kV di Castellaneta;

di un nuovo cavidotto di connessione 150 kV fra la Sotto Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV con la sezione a 150 kV della Stazione Elettrica 380/150 kV di Castellaneta;

della Stazione Elettrica a 150/380 kV Castellaneta località "Tafuri", autorizzata con Determina n. 92 del 06/05/2010 collegata in entra - esce sulla linea a 380 kV "Matera - Taranto" volturata a Terna S.p.A. con Determina n. 202 del 10.09.2010;

delle infrastrutture indispensabili.

Società: CGDB LAERTE S.r.l. con sede legale in Roma (RN), Via Latina, 20 - P.IVA e C.F. 06168241211.

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- l'art. 4 e l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE";
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società **Costruzioni Generali De Biasi S.r.l.**, avente sede legale in Laterza (Ta), Contrada Cacapentina - 6, P. IVA e C.F. 026165360735, con nota acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 38/3744 in data 30/03/2007, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, presentava istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza teorica prevista pari a **84 MW** da realizzarsi nel comune di Laterza (TA) località "Serro lo Monaco - Mass. Candile";
- successivamente, con nota prot. n. 11335 del 31/10/2007 il Servizio Energie rinnovabili e Reti (ora Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali), in assenza della documentazione progettuale, e in applicazione della D.G.R. 35/2007, che prevede la possibilità di richiedere integrazione documentale "*una e una sola volta*" (punto 2.3.2 della D.G.R. n. 35/2007), provvedeva all'invio della richiesta della documentazione tecnico progettuale ed in particolare chiedeva il deposito del Progetto Definitivo (artt. 26 al 34 del D.P.R. 554/1999), redatto a norma del D.Lgs. 163/2006;
- la Società dava riscontro con la nota prot. n. 13070 del 14/12/2007, depositando gli elaborati progettuali aventi ad oggetto "*... un impianto di produzione di energia elettrica, da realizzarsi nel comune di Laterza denominato "Laerte" in località "Serro lo Monaco - Mass. Candile", costituito da n. 28 aerogeneratori della potenza elettrica media teorica di 84 MWe ...*";
- la società Costruzioni Generali De Biasi S.r.l., con nota prot. n. 14270 del 18/12/2008, comunicava alla scrivente Sezione il conferimento del ramo d'azienda relativo dell'iniziativa di cui all'oggetto alla società **CGDB Laerte S.r.l.**, con sede legale in Napoli, C.F. e P.IVA 06168241211; giusta atto del notaio Giuseppe Satriano, rep. n. 10750 racc. n. 4414 del 14 ottobre 2008;
- con **Determinazione Dirigenziale n. 166 del 30/03/2009** del dirigente del Servizio Programmazione, Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S. veniva rilasciato parere favorevole di VIA per il progetto proposto limitatamente a **n. 7** aerogeneratori aventi una dimensione del diametro compresa fra i 90 e 94 m. Al fine di garantire il rispetto del parametro di controllo valido alla data di pubblicazione della succitata determinazione, ammetteva **n. 4** aeroge-

- neratori sui 7 risultati idonei sotto il profilo ambientale, riduzione che avrebbe dovuto essere recepita in fase di autorizzazione unica e, quindi nel progetto definitivo, ai sensi dell'art. 8 c. 6 del R.R. 16/2006 (allora vigente);
- successivamente la società CGDB Laerte S.r.l. con nota prot. n. 4940 del 31/03/2010 depositava copia del progetto definitivo adeguato alla Determinazione Dirigenziale n. 166/2009 di V.I.A.; e con nota dell'allora scrivente Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture materiali per lo Sviluppo, prot. n. 6495 del 26/04/2010 veniva comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio della Autorizzazione Unica per un impianto di produzione da fonte rinnovabile di tipo Eolico nei Comuni di Laterza e Castellaneta;
 - in seguito alla sentenza n. 344 del 17 novembre 2010 della Corte Costituzionale che sanciva l'illegittimità costituzionale del R.R. 16/2006 (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia) la Società depositava spontaneamente, con nota prot. n. 17775 del 27/12/2010, una nuova versione del progetto definitivo esteso a tutte le pale ritenute ambientalmente compatibili dalla Determinazione Dirigenziale n. 166/2009 di V.I.A. disapplicando il parametro di controllo;
 - con la D.G.R. 3029 del 30/12/2010 la Regione Puglia recepiva le nuove "Linee Guida" Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. attivando la procedura di informatizzazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica e con nota prot. n. 491 del 18/01/2012, conseguentemente, il Servizio Energie rinnovabili e Reti (ora Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali) chiedeva l'adeguamento del procedimento alla succitata D.G.R. 3029/2010 e quindi l'attivazione delle procedura telematica mediante l'utilizzo del portale www.sistema.puglia.it;
 - la società CGDB Laerte S.r.l. presentava ricorso, presso il **TAR Puglia - Sez. di Lecce**, contro la Regione Puglia - Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica n. 165 del 06/02/2012, per l'annullamento della succitata nota prot. n. 491 del 18/01/2012. Il TAR Puglia - Sez. di Lecce con **sentenza n. 1020 del 04/06/2012** annullava la nota impugnata; in particolare, aveva modo di precisare che *"... è di tutta evidenza che, alla data di entrata in vigore della cennata D.G.R. 3029/2010. la ricorrente era già in possesso di detta valutazione ... dovendo quindi soggiacere alla previgente normativa, e non, invece, a quella richiamata dall'amministrazione nell'atto impegnato ..."*;
 - successivamente, la Regione Puglia proponeva ricorso in appello n. 7734/2012, presso il Consiglio di Stato - Sezione V, per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della sentenza n. 1020/2012 del TAR Puglia - Sez. Lecce, che annullava la nota prot. n. 491 del 18/01/2012 con cui l'allora Servizio Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica invitava la società CGDB Laerte S.r.l., alla luce della sopravvenuta D.G.R. 3029/2010, a voler provvedere al transito del progetto allegato all'istanza di Autorizzazione Unica sul portale telematico www.sistema.puglia.it. Il Consiglio di Stato - Sezione V con Ordinanza n. 4762/2012, *"... considerato che non si rinviene la sussistenza di danni immediati per sospendere l'efficacia della sentenza impugnata ..."*, accoglieva l'istanza cautelare *"... ai soli fini della fissazione del merito della causa ..."*;
 - la Regione Puglia - Servizio Energie rinnovabili e Reti (ora Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali) con nota prot. n. 10236 del 30/10/2012 provvedeva a convocare la **prima riunione** della **Conferenza di Servizi** per il giorno **22 novembre 2012**, ex D.G.R. 35/2007, aggiornata in attesa che la Società provvedesse a fornire la documentazione integrativa richiesta da alcuni Enti nel corso della seduta;
 - nella succitata nota prot. n. 10236 del 30/10/2012, di convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi, la scrivente Sezione chiedeva all'Istante di voler fornire chiarimenti relativamente alle modalità di connessione alla RTN; ovvero in merito al posizionamento della Sottostazione di Smistamento a 150 kV, peraltro oggetto sembra di accordo (per l'utilizzo e per la condivisione dello stallo 150 kV nella S.E. 380/150 kV) con le società Energy 3K GmbH; Laterza Wind2 S.r.l.; CGDB Enrico S.r.l.; Green Federico Barbarossa S.r.l.; Green Castellaneta II Fase S.r.l.; il tracciato di connessione fra la Stazione di Raccolta 20/30 kV (in corso di autorizzazione con altro proponente) e la Stazione di Smistamento 150 kV; chiarendo se la potenza del cavo che porta alla stazione di raccolta è pari a 20 ovvero a 30 kV;
 - la società CGDB Laerte S.r.l., con nota prot. n. 10718 del 14/11/2012, comunicava di aver provveduto al deposito delle copie del progetto inerente l'impianto in oggetto a tutti gli Enti ritenuti interessati al rilascio del parere ovvero nulla osta di competenza;
 - nel corso della suddetta riunione della Conferenza di Servizi il Proponente dichiarava, pertanto, che le opere oggetto del presente procedimento, ineriscono la costruzione ed esercizio di un impianto eolico costituito da **n. 7**

turbine; una Stazione di Trasformazione AT/MT ed il cavidotto AT a 150 kV di connessione con la S.E. 380/150 kV; ed una Stazione di smistamento a 150 kV;

- la Regione Puglia - Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) con nota prot. n. 9893 del 28/11/2012 trasmetteva al **D.D. n. 256 del 09/11/2012** con cui la competente Autorità Ambientale accoglieva “... l’istanza di proroga del provvedimento di valutazione di impatto ambientale espresso con la Determina Dirigenziale n. 166 del 30 marzo 2009, ..., e, per l’effetto, di prorogare per ulteriori tre anni l’efficacia del medesimo giudizio di compatibilità ambientale ...”;
- successivamente, con nota del 19/03/2013 (acquisita al prot. n. 2598 del 26/03/2013), la Società depositava alla Sezione Assetto del Territorio della Regione Puglia, e per conoscenza alla scrivente Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (già Servizio Energie rinnovabili e Reti), una proposta di ottimizzazione del layout di impianto; che consisteva in una riduzione del numero di aerogeneratori e nella costruzione di una nuova Stazione di Elevazione in prossimità della S.E. 380/150 kV di Castellaneta da condividere con altri produttori
- la società **CGDB Laerte S.r.l.**, con nota pec del 19/04/2013 (acquisita al prot. n. 3490 del 23/04/2013) comunicava di aver provveduto volontariamente al transito sul portale telematico www.sistema.puglia.it dell’istanza di autorizzazione unica, previsto dal D.Lgs. 387/2003, per un impianto di produzione da fonte rinnovabile di tipo Eolico della potenza di massima **18 MWe** costituito da **n. 6** torri, nel Comune di Laterza in località “Serro Lo Monaco - Mass. Candile”, denominato Parco Eolico Laerte;
- il Servizio Energie rinnovabili e Reti (ora Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali) con nota prot. n. 4031 del 16/05/2013, convocava la **seconda riunione** della Conferenza di Servizi per il giorno **04 giugno 2013**;
- nell’ambito di tale comunicazione la Sezione precedente ha provveduto alla verifica della completezza formale della documentazione tecnico - progettuale allegata all’istanza rilevando una serie di anomalie, ed invitando quindi la Società proponente a voler provvedere al deposito della documentazione, come elencata nella nota di convocazione della seconda riunione della Conferenza di Servizi prot. n. 4031 del 16/05/2013, risultata incompleta, sul portale telematico www.sistema.puglia.it nella sezione Conferenza di Servizi/da Integrare al fine di renderla disponibile agli Enti in indirizzo, sì da consentire l’espressione del parere di competenza; cui la Società provvedeva con nota pec del 25/05/2013 (acquisita al prot. n. 4392 del 27/05/2013);
- la succitata riunione della Conferenza di Servizi si concludeva con l’acquisizione del parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT rilasciato dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia (ora Sezione Tutela e Valorizzazione Paesaggistica), prot. n. 4415 del 16/05/2013, a condizione che fosse proposta una soluzione alternativa per la segnalazione notturna degli aerogeneratori, come prescritto nel nullaosta rilasciato dall’ENAC prot. n. 7107/DIRGEN/AOC del 02/02/2012; del parere favorevole espresso dall’Autorità di Bacino della Puglia; ed inoltre si invitava la Sezione Ecologia a volersi pronunciare sulla proposta di ottimizzazione del layout reso disponibile sul portale Sistema Puglia. La Scrivente, con nota prot. n. 5321 del 21/06/2013, trasmetteva alle Amministrazioni in indirizzo copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi con allegati i pareri del Servizio Ecologia della Regione Puglia e della Provincia di Taranto acquisiti successivamente alla riunione tenutasi in data 04/06/2013;
- il Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazione Ambientale) della Regione Puglia con nota prot. n. 5269 del 04/06/2013, esaminata la proposta ottimizzazione del layout fatta dall’Istante, affermava che “... gli esiti delle Valutazioni di Impatto Ambientale, già espressi nei provvedimenti di compatibilità ambientale ..., non possono riferirsi alle modifiche progettuali contenute nella documentazione denominata «Ottimizzazione integrata delle proposte progettuali» ...”;
- pertanto la Società proponente, con nota pec del 05/06/2013 acquisita al prot. n. 4848 del 06/06/2013, al fine di superare i rilievi mossi dal Servizio Ecologia con la succitata nota relativamente la proposta ottimizzazione del layout di impianto, comunicava per conoscenza alla scrivente Sezione la rinuncia ad ogni spostamento degli aerogeneratori n. 12 e n. 27; provvedendo con nota pec del 19/06/2013 (acquisita al prot. n. 5287 del 20/06/2013) al deposito della succitata rimodulazione sul portale telematico www.sistema.puglia.it, nella sezione “Istruttoria - Fase C - Progetto Definitivo Integrato”, al fine di renderla disponibile a tutti gli Enti interessati;

- il Servizio Energie rinnovabili e Reti (ora Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali), con nota prot. n. 8174 del 17/10/2013 provvedeva a convocare la **terza riunione** della Conferenza di Servizi per il giorno **17 dicembre 2013** per l'esame del progetto come da ultimo depositato dalla società CGDB Laerte S.r.l., con la nota pec del 19/06/2013 (acquisita al prot. n. 5287 del 20/06/2013), costituito quindi da **n. 6** aerogeneratori contraddistinti dai numeri 5, 12, 17, 23, 24, e 27, per una potenza elettrica pari a **12 MW**; nonché delle opere connesse e infrastrutture necessarie, così come rappresentati negli elaborati progettuali "*...identificati con la dicitura Rev. 03 ...*" sul portale telematico www.sistema.puglia.it;
- nel corso della seduta perveniva la nota prot. n. 11913 del 16/12/2013 con cui il Segretariato regionale del Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo della Puglia comunicava che non avrebbe preso parte alla suddetta riunione "*... dal momento che non risulta espressamente chiarita da Codesto Ufficio regionale la legittimità ad esprimersi ... in merito alle aree contermini ..., ciò in relazione alla sentenza del TAR Puglia - sez. di Lecce n. 1020 del 04/06/2012 sul ricorso da parte della ditta proponente CGDB Laerte S.r.l. ...*";
- la scrivente Sezione provvedeva con nota prot. n. 333 del 17/01/2014 a trasmettere la copia del verbale della terza riunione della Conferenza di Servizi ed in tale occasione faceva rilevare al succitato Ente ministeriale che la sentenza citata, cui la stessa fa riferimento nella nota prot. n. 11913 del 16/12/2013, si riferisce esclusivamente alla richiesta fatta dalla Scrivente di attivazione della procedura telematica per il prosieguo del procedimento istruttorio come previsto dalla D.G.R. 3029/2010;
- successivamente alla più volte citata terza riunione della Conferenza di Servizi, la Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio con nota prot. n. 32614 del 13/12/2013 (acquisita al prot. n. 845 del 04/02/2014), comunicava che "*... posto che l'intero intervento ... è direttamente localizzato nella Regione Puglia ...*", competente ad esprimere il parere è il Segretariato regionale del Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo della Puglia, il quale "*... come indicato nella nota prot. n. 31801 del 05/12/2013 ... nel caso di aree contermini ricadenti in altra regione, avrà cura di acquisire, dall'omologo ...*" Segretariato regionale "*... eventuali elementi istruttori di contributo all'espressione del proprio parere ...*";
- la Società istante con nota pec del 07/04/2014, acquisita al prot. n. 2353 del 08/04/2014, trasmetteva apposite osservazioni rispettivamente al dissenso espresso, nel corso delle tre riunioni della Conferenza di Servizi già celebrate, dal Comune di Castellaneta (non ultima la nota prot. n. 30287 del 17/12/2013, acquisita al prot. n. 10150 del 17/12/2013) evidenziando che il territorio del succitato Comune è interessato esclusivamente dalle opere di connessione alla RTN; le quali per effetto dell'accordo di condivisone delle stesse con altri Proponenti, sono state oggetto di riduzione e semplificazione; aggiungendo inoltre che la progettata Sottostazione di Elevazione 30/150 kV "*... verrà realizzata su suolo di proprietà privata già acquistato per la realizzazione dell'opera, senza quindi ricorso a procedure ablativo ...*";
- inoltre, con nota pec del 07/04/2014 (acquisita al prot. n. 2356 del 08/04/2014) trasmetteva copia della verifica sulla sussistenza di interferenze del progetto con titoli minerari per idrocarburi con le modalità previste dalla circolare prot. n. 11626 del 11/06/2012 del Direttore generale per le risorse minerarie;
- la Società istante con nota pec del 07/12/2015 (acquisita al prot. n. 5096 del 09/12/2015) invitava la Sezione procedente a voler "*... dar seguito alla Conclusione del procedimento ...*" rendendo "*... il portale www.sistema.puglia.it nuovamente disponibile al caricamento al fine della trasposizione della documentazione ...*";
- la scrivente Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 429 del 05/02/2016, faceva rilevare al Proponente che agli atti del procedimento risultavano mancati i pareri definitivi di alcuni Enti, fra gli altri quello del Servizio Espropri. Nella medesima nota si portava a conoscenza dell'istante che la D.D. n. 256 del 09/11/2012, con cui la Sezione Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) accoglieva l'istanza di proroga del provvedimento di V.I.A. espresso con la D.D. n. 166 del 30/03/2009, sembrava scaduta per stessa previsione della summenzionata Sezione;
- In riscontro alla succitata nota prot. n. 429 del 05/02/2016 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, il Proponente con nota pec del 04/03/2016 (acquisita al prot. n. 849 del 08/03/2016) trasmetteva parere

legale secondo cui alla luce delle considerazioni ivi esposte, sembra di potersi affermare che la norma, ovvero il nuovo art. 14 ter, comma 8 bis della l. 241/1990 e s.m.i., introdotto dal D.Lgs. 133/2014 convertito con la L. 164/2014, “... *abbia cristallizzato tutti gli atti di assenso comunque denominati, in corso di efficacia al momento della sua entrata in vigore, sospendendo il decorso dei relativi termini di scadenza fino al verificarsi della condizione dell’emanazione del provvedimento conclusivo della Conferenza ...*”;

- la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (già Sezione Energia e Reti energetiche), al fine di acquisire il parere della competente Sezione Autorizzazioni Ambientali (già Sezione Ecologia) in merito all’applicazione del novellato art. 14 ter comma 8 bis della L. 241/1990 al titolo ambientale rilasciato con D.D. 165 del 30/03/2009 e prorogato con D.D. 255 del 09/11/2012, come fatto rilevare dal Proponente con il summenzionato parere legale (trasmesso con la nota prot. n. 849 del 08/03/2016), convocava la **quarta riunione** della Conferenza di Servizi per il giorno **5 maggio 2016** con la nota prot. n. 1235 del 05/04/2016 allegando per opportuna conoscenza il sopracitato parere legale;
- alla suddetta seduta intervenivano il Comune di Laterza e il Segretariato Regionale MiBACT; ed era aggiornata alla luce delle ulteriori richieste integrazioni acquisite ovvero pervenute nel corso della riunione della Conferenza di Servizi. In particolare fra gli altri era stato acquisito il parere contrario del Comune di Castellaneta, nota prot. n. 10682 del 04/05/2016, a cui al Società ha contro dedotto con modulo parere dichiarando di aver provveduto alla trasmissione a mezzo pec (di cui ha depositato l’attestazione di avvenuta consegna) del 27/04/2016 di una proposta di opere di mitigazione ambientale per le quali il suddetto Comune non ha fornito alcun riscontro;
- inoltre, nel corso della riunione della Conferenza di Servizi, il Segretariato Regionale per la Puglia del MiBACT, con modulo parere, chiedeva chiarimenti in merito al termine di validità del titolo ambientale; sulle istruttorie rese dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (già Sezione Assetto del Territorio); ed in ultimo chiedeva anche la trasmissione di una copia cartacea degli elaborati progettuali;
- la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali riportava, quindi, nel verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 05/05/2016 (trasmesso in copia conforme con la nota prot. n. 1842 del 13/05/2016) più volte citata, quanto richiedeva dal Segretariato Regionale per la Puglia del MiBACT fornendo i chiarimenti dovuti, precisando in particolare che la Società istante aveva provveduto al deposito della documentazione progettuale sul portale telematico www.sistema.puglia.it, rendendola disponibile a tutti gli Enti interessati, compresi gli Enti del MiBACT già antecedentemente alla terza riunione della Conferenza di Servizi svoltasi il giorno 17/12/2013;
- la Società istante, quindi, trasmetteva, a mezzo pec, il riscontro dell’avvenuto deposito della documentazione richiesta dagli Enti nel corso della citata quarta riunione della Conferenza di Servizi ovvero: nota pec del 16/05/2016 (acquisita al prot. n. 1898 del 17/05/2016; nota pec del 16/05/2016 (acquisita al prot. n. 1899 del 17/05/2106); nota pec del 16/05/2016 (acquisita al prot. n. 1900 del 17/05/2016); nota pec del 16/05/2016 (acquisita al prot. n. 1910 del 17/05/2016); nota pec del 18/05/2016 (acquisita al prot. n. 1957 del 19/05/2016); e nota pec del 19/05/2016 (acquisita al prot. n. 1966 del 20/05/2016);
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, preso atto dell’avvenuto inoltro della documentazione integrativa agli Enti interessati e che ne avevano fatto richiesta, con nota prot. n. 2042 del 25/05/2016 convocava una ulteriore **riunione** della Conferenza di Servizi per il giorno **07 giugno 2016**. Nel corso della seduta, veniva acquisita la nota prot. n.6761 del 01/06/2016 (acquisita al prot. n. 2160 del 03/06/2016) del Segretariato Regionale per la Puglia del MiBACT, il quale a sua volta nel comunicare la propria assenza alla convocata riunione della Conferenza di Servizi trasmetteva, facendolo proprio, il parere della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Lecce, Brindisi e Taranto, prot. n. 6567 del 02/05/2016, favorevole con prescrizioni;
- in particolare, il summenzionato parere favorevole della Soprintendenza, oltre a richiedere nuovamente i medesimi chiarimenti già chiesti dal Segretariato Regionale del MiBACT, con modulo parere, nel corso della precedente riunione della Conferenza di Servizi del 05/05/2016, e per la quale la scrivente Sezione aveva fornito le necessarie informazioni; in aggiunta ribadiva “... *quanto già affermato con propria nota prot. n. 19168 del 12/12/2013 ..., confermando in particolare che: ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. 42/04 e succ. modifiche e integrazioni si riduca il numero di pale, rinunciando alla costruzione della n. 23, 24, e 27 e cavidotto di interioramento*

(e/o altre opere accessorie ad esse attinenti), contrastante con le prescrizioni riportate all'art. 46 dell'approvato PPTR ...";

- contestualmente, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, faceva pervenire, con nota prot. n. 8489 del 06/06/2016 (acquisita al prot. n. 2192 del 07/06/2016), una ulteriore richiesta di chiarimenti del tutto analoga, nei modi e contenuti, a quanto già evidenziato dal Segretariato Regionale per la Puglia del MiBACT, con proprio modulo parere, nel corso della quarta riunione della Conferenza di Servizi; e nuovamente reiterata con la nota prot. n. 6567 del 02/05/2016 con cui trasmetteva, al summenzionato Segretariato, gli esiti delle valutazioni istruttorie condotte ex D.P.C.M. n. 171/2014 art. 32, comma 2, lettera e); senza fare alcun riferimento ai chiarimenti forniti dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali nel corso della più volte citata quarta riunione della Conferenza di Servizi, e riportati nel verbale della succitata riunione trasmesso, a tutti gli Enti interessati, con la nota prot. n. 1842 del 13/05/2016
- veniva inoltre acquisita anche la nota prot. n. 6140 del 17/05/2016 (acquisita al prot. n. 1925 del 18/05/2016) con cui la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha prodotto una richiesta di parere all'Avvocatura Regionale in ordine alla efficacia della Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 14-ter comma 8-bis della Legge 241/1990 così come introdotto dal Decreto C.d. Sblocca Italia; che non risulta allo stato oggetto di riscontro. La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvedeva a trasmettere il verbale della quinta riunione della Conferenza di Servizi con la nota prot. n. 2255 del 13/06/2016;
- la Società proponente, con nota pec del 12/06/2016 (acquisita al prot. n. 2266 del 13/06/2016) proponeva proprie osservazioni e controdeduzioni alla nota prot. n. 6761 del 01/06/2016 del Segretariato regionale MiBACT; e nota prot. n. 8489 del 06/06/2016 della Soprintendenza belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto; acquisite dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali agli atti del verbale della quinta riunione della Conferenza di Servizi;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, preso atto dei rilievi mossi dal Proponente, riteneva di trasmettere la suddetta nota prot. n. 2266 del 13/06/2016 ai competenti Enti ministeriali del MiBACT e alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia con la nota prot. n. 2451 del 29/06/2016, fornendo nuovamente i più volte richiesti chiarimenti procedurali, ed invitando i suddetti Enti eventualmente ad aggiornare, laddove ritenuto necessario, gli esiti delle valutazioni acquisite nel corso della quinta riunione della Conferenza di Servizi svoltasi il 07/06/2016, assegnando un termine ultimo di venti giorni per fornire le richieste ulteriori valutazioni di merito;
- in particolare, si rileva che a seguito di interlocuzioni fra i Dipartimenti: Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione e Lavoro; e Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio; da ultimo con nota prot. n. 353 del 02/05/2016 del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione e Lavoro; e nota prot. n. 1301 del 10/05/2016 del Direttore Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, sono stati forniti indirizzi interpretativi in merito all'applicazione del D.Lg. 133/2014 convertito in Legge n. 164/2014 che ha modificato l'articolo 14 ter della L. 241/1990 introducendo il comma 8 bis che recita testualmente: *"I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*; che la scrivente Sezione ha fatto propri, anche alla luce della ulteriore modifica introdotta dal D.Lgs. 127/2016 in attuazione dell'art. 2 della Legge 124/2015 che ha confermato una volta di più i contenuti del succitato comma 8 bis dell'art. 14 ter (ora c. 4 art. 14 quater L. 241/1990); rilevando pertanto il permanere dei requisiti di procedibilità dell'istanza;
- il Segretariato Regionale MiBACT con nota prot. n. 8315 del 07/07/2016 (acquisita al prot. n. 2528 del 08/07/2016), in riscontro alla succitata nota prot. n. 2451 del 29/06/2016 della scrivente Sezione, invitava le Soprintendenze di settore a *"... dare riscontro e nei termini indicati a quanto richiesto dalla Regione Puglia ..."*;
- La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. n.6561 del 05/07/2016 forniva il richiesto riscontro alla nota prot. n. 6761 del 01/06/2016 (acquisita al prot. n. 2160 del 03/06/2016) del Segretariato regionale MiBACT, trasmettendo la richiesta istruttoria aggiornata anche *"... agli ulteriori elaborati predi-*

- sposti ...*" dalla Società proponente. Dalla succitata nota prot. n. 6561 del 05/07/2016, della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, emergeva che il tracciato del cavidotto di connessione fra gli aerogeneratori contraddistinti dai numeri 23 e 17 interessano *"... un'area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 "Corsi d'Acqua pubblici" denominata "Lama di Castellaneta e Valloni di Santa Maria", sottoposta alle prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR ..."*; interferenza già rilevata dalla medesima Sezione con la precedente nota prot. n. 11477 del 17/12/2013 e per la quale, in detta occasione, prescriveva che *"... al fine di non contrastare con le prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR, il cavidotto di vettoriamento sia configurato in modo da non intercettare ..."* il Bene Paesaggistico summenzionato;
- la Società istante, con nota pec del 01/08/2016 (acquista al prot. n. 2839 del 04/08/2016), portava a conoscenza della scrivente Sezione di aver partecipato, in data 13/06/2016, ad una riunione istruttoria presso la sede della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, il cui esito era astato rinviato alla successiva trasmissione di *"... uno studio di valutazione paesaggistica aggiornato ... al PPTR vigente ..."*; a cui il Proponente dichiarava di aver provveduto fra il 04/07/2016 e il 06/07/2016, trasmettendo dapprima la su richiesta documentazione con pec e successivamente depositando copia cartacea della medesima documentazione presso gli Uffici della Soprintendenza;
 - la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 3240 del 14/09/2016, tenuto conto quanto comunicato dalla Sezione Assetto del Territorio (ora Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio), trasmetteva al Proponente la succitata nota prot. n. 6561 del 05/07/2016, invitandolo a voler aggiornare la documentazione allegata all'istanza a quanto riportato nella comunicazione suddetta;
 - la società CGDB Laerte S.r.l., con note pec del 15/09/2016, acquisite rispettivamente al prot. n. 3282 del 16/09/2016 e prot. n. 3283 del 16/09/2016, in riscontro alla summenzionata nota prot. n. 3240 del 14/09/2016, trasmetteva proprie osservazioni e controdeduzioni alla nota inviata dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio prot. n. 6561 del 05/07/2016 (acquisita al prot. n. 2506 del 07/07/2016);
 - pertanto la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, al fine di ricomporre il consenso degli Enti preposti alla tutela del Paesaggio, rispetto alla possibilità di adottare metodologie costruttive, come proposte dal Proponente con nota pec del 30/09/2016 (acquista al prot. n. 3501 del 04/10/2016), che consentissero di non operare la prospettata riduzione del layout di impianto, con note prot. n. 3421 del 28/09/2016 e prot. n. 3732 del 14/10/2016, invitava i suddetti Enti, ovvero il Segretariato Regionale per la Puglia del MiBACT, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio LE/BR/TA (già SBEAP), e la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio a voler prendere in debita considerazione la già citata nota prot. n. 3501 del 04/10/2016 e valutare se quanto proposto dalla Società istante potesse essere sufficiente per il superamento delle interferenze rilevate con il Bene Paesaggistico tutelato ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
 - la Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot. n. 9821 del 03/11/2016 (acquisita al prot. n. 4024 del 03/11/2016), pertanto in riscontro alle note prot. n. 3421 del 28/09/2016 e prot. n. 3732 del 14/10/2016 della scrivente Sezione, confermava il permanere del parere favorevole rilasciato con la nota prot. n. 4415 del 16/05/2013 con l'introduzione di una ulteriore prescrizione, finalizzata a non contrastare con le norme del PPTR approvato con D.G.R. 176/2015, ovvero che: *"... al fine di non contrastare con le prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA dell'approvato PPTR, in corrispondenza del Bene paesaggistico «Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche» denominato «Lama di Castellaneta e Vallone Santa Maria», il cavidotto di vettoriamento sia riconfigurato in modo da essere interrato sotto la strada esistente ovvero per lo stesso siano utilizzate le tecniche non invasive della TOC (proposte dalla Ditta) interessando il percorso più breve possibile in attraversamento trasversale ..."*; inoltre, con riferimento all'ulteriore prescrizione riportata nella nota prot. n. 11477 del 17/12/2013, integrativa della summenzionata nota prot. n. 4415 del 16/05/2013, trasmessa dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, impartita al fine di non contrastare con le norme dell'allora adottato PPTR, *"... è da considerarsi superata in ragione delle citata intervenuta approvazione del PPTR ..."*;
 - la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 4042 del 04 novembre

2016 comunicava agli Enti la **chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi**;

- la società **CGDB Laerte S.r.l.**, con nota pec del 15/11/2016 (acquisita al prot. n. 4208 del 16/11/2015) trasmetteva copia dell'atto di rinuncia "... al ricorso n. 165/2012 proposto innanzi al T.A.R. Puglia - Sez. di Lecce, nonché agli effetti della sentenza n. 1020 del 04/06/2012 resa a sua definizione ..." presentato al Consiglio di Stato - Sezione V.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per la Puglia del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo**, nota prot. n. 6761 del 01/06/2016, trasmette il parere della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Lecce prot. n. 6567 del 02/05/2016, alla quale il Segretariato si riporta integralmente, favorevole a condizione che:
 - ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. si riduca il numero di pale, rinunciando alla costruzione della n. 23, 24, e 27 e cavidotto di interioramento (e/o altre opere ad esse attinenti), contrastante con le prescrizioni riportate nell'art. 46 dell'approvato PPTR. Tale riduzione potrebbe essere operata conservando la potenza complessiva totale e aumentando la potenza unitaria delle rimanenti con un adeguamento dimensionale delle stesse.

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Società istante con nota pec del 19/04/2013 (acquisita al prot. n. 3490 del 23/04/2013) comunicava di aver provveduto al transito dell'intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it, attivando la procedura telematica; con il succitato progetto l'Istante proponeva una ottimizzazione del layout di impianto che è stato portato all'esame degli Enti interessati nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi del 04/06/2013.

Successivamente, la Regione Puglia - Sezione Autorizzazione Ambientale (già Servizio Ecologia), con nota prot. n. 5269 del 04/06/2013, acquisita agli atti del procedimento dopo la seconda riunione della Conferenza di Servizi del 04/06/2013, nell'esaminare la succitata proposta di ottimizzazione del layout, precisava che "... gli esiti delle Valutazioni di Impatto Ambientale, già espressi nei provvedimenti di compatibilità ambientale ..." rilasciati con D.D. n. 165 del 30/03/2009, e prorogati con D.D. 255 del 09/11/2012, "... non possono riferirsi alle modifiche progettuali contenute nella documentazione denominata «Ottimizzazione integrata delle proposte progettuali» ...".

RILEVATO che:

la società CGDB Laerte S.r.l. con nota pec del 05/06/2013 acquisita al prot. n. 4848 del 06/06/2013, al fine di superare i rilievi mossi dal Servizio Ecologia con la succitata nota relativamente la proposta ottimizzazione del layout di impianto, comunicava per conoscenza alla scrivente Sezione la rinuncia ad ogni, proposta di ottimizzazione, ivi compreso lo spostamento degli aerogeneratori n. 12 e n. 27.

CONSIDERATO ancora che:

la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (già Servizio Energie Rinnovabili e Reti) con nota prot. n. 3421 del 28/09/2016 forniva agli spettabili Enti del MiBACT i richiesti chiarimenti in merito al procedimento in corso e alla permanenza delle condizioni di procedibilità dell'istanza oltreché dell'invarianza del layout di impianto.

RILEVATO infine che:

la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (già servizio Assetto del Territorio), con nota prot. n. 9821 del 03/11/2016 (acquisita al prot. n. 4024 del 03/11/2016), in riscontro alle note prot. n. 3421 del 28/09/2016 e prot. n. 3732 del 14/10/2016 della scrivente Sezione; e alla luce dei molteplici contributi tecnici trasmessi dalla Società proponente, non ultima la nota pec del 19/10/2016 (acquisita al prot. n. 3882 del 21/10/2016), confermava il permanere del parere favorevole rilasciato con la nota prot. n. 4415 del 16/05/2013 con l'introduzione di una ulteriore prescrizione, finalizzata a non contrastare con le norme del PPTR approvato con D.G.R. 176/2015, ovvero che: "... al fine di non contrastare con le prescrizioni di cui all'art. 46 delle

NTA dell'approvato PPTR, in corrispondenza del Bene paesaggistico «Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche» denominato «Lama di Castellaneta e Vallone Santa Maria», il cavidotto di vettoriamento sia riconfigurato in modo da essere interrato sotto la strada esistente ovvero per lo stesso siano utilizzate le tecniche non invasive della TOC (proposte dalla Ditta) interessando il percorso più breve possibile in attraversamento trasversale ...»; inoltre, con riferimento all'ulteriore prescrizione riportata nella nota prot. n. 11477 del 17/12/2013, integrativa della summenzionata nota prot. n. 4415 del 16/05/2013, trasmessa dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, impartita al fine di non contrastare con le norme dell'allora adottato PPTR, "... è da considerarsi superata in ragione delle citata intervenuta approvazione del PPTR ...".

Pertanto alla luce di quanto comunicato dalla competente Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con la nota prot. n. 9821 del 03/11/2016 si ritiene superata la prescrizione dettata dal Segretariato Regionale per la Puglia del MiBACT che ha fatto propri gli esiti delle valutazioni degli Enti Soprintendenziali territoriali ex D.P.C.M. n. 171/2014 art. 32, comma 2, lettera e), ovvero dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio inerente il ridimensionamento del layout di impianto.

• **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia della Puglia**, prot. n. 4221 del 18/04/2016, conferma il parere espresso con la nota prot. n. 7018 del 03/06/2011 a condizione che:

- tutte le attività di scavo pertinenti alla realizzazione del progetto dovranno svolgersi sotto la continua sorveglianza di archeologo in possesso di adeguati titoli formativi e professionali, il cui curriculum andrà preventivamente sottoposto alle valutazioni di questa Soprintendenza;
- in caso di rinvenimenti archeologici sarà necessario procedere ad approfondimenti di indagine, per i quali dovrà essere previsto l'affidamento di incarichi di assistenza scientifica ad archeologo esterno, mentre l'esecuzione dei saggi di scavo stratigrafico andrà affidata ad impresa in possesso di qualificazione OS25;
- tutte le attività di verifica si svolgeranno sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza, alla quale dovrà essere data comunicazione dell'inizio lavori con preavviso di almeno 15 giorni lavorativi, al fine di poter programmare l'attività di competenza, unitamente agli estremi dell'archeologo incaricato della sorveglianza, il qual prenderà immediato contatto con il funzionario in indirizzo, responsabile, per questa Amministrazione, delle attività di tutela sul territorio interessato dal progetto;
- al termine dei lavori sarà trasmesso a questo Ufficio, a cura dell'archeologo incaricato della sorveglianza, un dettagliato rapporto sull'intervento, comprensivo dell'eventuale documentazione archeologica.

Per i lavori indicati ai punti precedenti nessun onere dovrà essere considerato a carico di questa Soprintendenza, la quale si riserva di richiedere varianti in corso d'opera, laddove necessario per la salvaguardia di eventuali emergenze archeologiche.

In riferimento a suddetto parere si rileva che laddove dovessero rendersi necessarie delle varianti al progetto interessato dal presente titolo autorizzativo, le stesse dovranno essere oggetto di apposito nuovo procedimento amministrativo secondo le modalità previste dalla L.R. 25/2012.

• **Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata**, prot. n. 6260 del 03/06/2013, trasmette nulla osta alla costruzione ed esercizio di una sottostazione elettrica di trasformazione MT/AT 30/150 kV con relativo elettrodotto interrato in AT 150 kV per la connessione alla esistente stazione Terna 150/380 kV a servizio di parchi eolici installati nei comuni di Laterza e Castellaneta; e prot. n. 168475 del 17/10/2016, trasmette in allegato il Nulla Osta alla Costruzione dell'elettrodotto interrato MT a 30 kV per la connessione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da 12 MW (6 aerogeneratori) nel Comune di Laterza (TA) alle località "Serro lo Monaco, Mass. Candile", a condizione che tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata. Si precisa che l'allegato nulla osta deve intendersi solo per la parte di elettrodotto non soggetta all'art. 95 comma 2bis per la quale invece il nulla osta è costituito da un attestazione di conformità del gestore. Si informa altresì che l'allegato nulla osta consente l'esercizio, ovvero, l'allaccio delle opere di cui all'oggetto

alla Rete Elettrica Nazionale. L'Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione lavori, da parte della società CGDB Laerte S.r.l., ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme. La comunicazione dovrà pervenire entro 30 giorni dalla connessione delle opere alla Rete Elettrica Nazionale. Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione dell'elettrodotto di cui all'oggetto è rilasciato esclusivamente a favore della società CGDB Laerte S.r.l., eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 98 del D.Lgs. 253/2003. Il presente Nulla Osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla CGDB Laerte S.r.l. e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia (NA), in data 15/04/2013, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933.

- **Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G. di Napoli, nota** pec del 31/01/2014 (acquisita al prot. n. 830 del 03/02/2014) cui allega la nota prot. n. 1429 del 04/04/2013, con la quale comunica che, dal 1/07/2012, sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nullaosta minerario le quali prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.

CONSIDERATO che:

la Società con nota pec del 07/04/2014 (acquisita al prot. n. 2356 del 08/04/2014), trasmetteva per conoscenza alla scrivente Sezione, apposita dichiarazione avente ad oggetto la verifica di cui alla circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell'11/06/2012, prot. n. 11626 e "*... di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti ..*".

RILEVATO che:

la dichiarazione sopracitata, firmata dal progettista e trasmessa alla sezione U.N.M.I.G territorialmente competente, coerentemente con quanto previsto dallo stesso Ente, prevede l'espressa condizione di modificare l'ubicazione degli impianti, qualora all'atto dell'avvio dei lavori di realizzazione del progetto risultino in corso lavori minerari.

CONSIDERATO infine che:

come previsto dallo stesso U.N.M.I.G., la dichiarazione del progettista di insussistenza di interferenze, unitamente alla comunicazione alla sezione U.N.M.I.G., equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'art. 120 del Regio Decreto 1775/1933.

Pertanto si rileva il rilascio del parere favorevole dell'U.N.M.I.G. a condizione che la Società si impegni a modificare il tracciato dei cavidotti nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso i lavori minerari temporanei o permanenti, affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. n. 128 del 09.04.1959 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave".

- **Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 6385 del 26/05/2016**, conferma quanto già comunicato con la precedente nota prot. n. 4418 del 13/04/2016 con cui avverte che con nota prot. n. 7777 del 13/06/2012 è stata acquisita da questo Comando la dichiarazione, già trasmessa a codesto Ufficio, di non assoggettabilità alle norme di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011 rilasciata da parte dell'ing. Antonio Cucco in qualità di progettista e dall'ing. Luca Peluso in qualità di Amministratore Unico della società CGDB Laerte S.r.l...

- **Regione Puglia - ora Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio**, prot. n. 7743 del 07/06/2016, comunica che dai documenti in possesso, non risultano appartenenti al Demanio della regione Puglia le aree interessate dai lavori di che trattasi. Ad ogni buon conto, precisa che:

- la Regione Puglia in data 01/08/2013 ha approvato il regolamento n. 17 per l'uso dei beni del Demanio dello Stato ramo Bonifica, di competenza regionale ai sensi del D.P.R. del 24/07/1977 n. 616, e del Demanio della Regione Puglia ramo irrigazione e bonifica;
- l'art. 1 del regolamento affida ai Consorzi di Bonifica competenti per territorio, le funzioni amministrative

per il rilascio delle concessioni sui beni del Demanio della Regione che di quello del Demanio dello Stato Ramo Bonifiche.

Pertanto eventuali rilasci di concessioni e/o autorizzazioni all'esecuzione lavori, che dovessero interessare i Demani di cui sopra, saranno rilasciate dai competenti Consorzi di Bonifica.

• **Regione Puglia - ora Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio**, prot. n. 9821 del 03/11/2016, comunicava che, il parere di riferimento è quello rilasciato con nota prot. n. 4415 del 16/05/2013 con l'introduzione della seguente ulteriore prescrizione:

- al fine di non contrastare con le prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA dell'approvato PPTR, in corrispondenza del Bene Paesaggistico "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche" denominato "Lama di Castellaneta e Vallone Santa Maria", il cavidotto di vettoriamento sia riconfigurato in modo da essere interrato sotto la strada esistente ovvero per lo stesso siano utilizzate tecniche non invasive della TOC (proposte dalla ditta) interessando il percorso più breve possibile in attraversamento trasversale;
- sia proposta una soluzione alternativa per la segnalazione notturna degli aerogeneratori come prescritto nel nulla osta rilasciato dall'ENAC, prot. n. 7107/DIRGEN/AOC del 02/02/2010, riducendo al minimo indispensabile le luci installate sull'estradosso delle navicelle del rotore, attraverso la redazione di uno studio aerodinamico da elaborarsi con le modalità indicate nel suddetto nulla osta.

Al fine comunque di mitigare l'impatto sul paesaggio dell'intervento in oggetto si reputa necessario prescrivere, in aggiunta alle prescrizioni formulate dai diversi Enti e/o uffici in sede di rilascio del parere di competenza, l'adozione delle seguenti misure di compensazione e/o mitigazione degli impatti finalizzate ad un migliore inserimento dell'opera in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- ripristinare il manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interrato, e qualora fossero presenti, le murature a secco a ridosso della strada;
- la nuova viabilità di servizio, l'adeguamento di quella già esistente, nonché le piazzole a servizio degli aerogeneratori, siano realizzati senza modificare in alcun modo l'andamento morfologico del terreno, né l'idrologia superficiale, assicurando la permeabilità del suolo ed il naturale scorrimento delle acque superficiali, attraverso l'utilizzo di materiale drenante.

Inoltre, che a fine ciclo vita dell'impianto siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi, in particolare:

- siano rimossi e portati utilmente a recupero secondo la normativa vigente gli aerogeneratori;
- siano rimosse fondazioni e tutte le opere accessorie (cabine, piste, cavidotti, ecc);
- sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno allo stato agricolo preesistente.

L'ulteriore prescrizione di cui alla nota prot. n. 11477 del 17/12/2013, impartita ai fini del non contrasto con le norme dell'adottato PPTR, è da considerarsi superata in ragione della intervenuta approvazione del PPTR (D.G.R. 176/2015).

• **Regione Puglia - ora Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazione Unica Ambientale**, prot. n. 4938 del 21/04/2009, trasmetteva la Determinazione Dirigenziale n. 166 del 30/03/2009 con cui esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'impianto con le prescrizioni e limitazioni ivi riportate; e prot. n. 9895 del 28/11/2012, trasmetteva Determinazione Dirigenziale n. 256 del 09/11/2012 con cui la Sezione ha accolto l'istanza di proroga del provvedimento di valutazione di impatto ambientale espresso con la Determinazione Dirigenziale n. 166 del 30/03/2009;

• **Regione Puglia - ora Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Espropri e Contenzioso**, prot. n. 11600 del 03/05/2016, con cui il Dirigente del Servizio, visti gli atti integrativi contenenti gli elaborati; Relazione Tecnica Stima dei terreni agricoli relativa al valore unitario di mercato degli immobili espropriandi e/o asservendi; certificato di compatibilità urbanistica; piano particellare di esproprio descrittivo e inquadramento del parco eolico su mappa catastale con relative aree da espropriare. Si prende atto di quanto dichiarato dalla Società proponente nella perizia

giurata in merito all'attribuzione del valore di mercato applicato agli immobili espropriandi e/o asservendi e ciò, laddove corrisponde alla realtà, risulta coerente con la legislazione vigente. Attesa l'istruttoria operata dal responsabile del procedimento; che, in linea generale si ritiene che i succitati atti risultano esaustivi; esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in oggetto ed alla declaratoria di pubblica utilità;

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

RILEVATO che:

la Società istante con nota pec del 04/08/2016 (acquisita al prot. n. 2863 del 05/08/2016) chiedeva l'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità allegando apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui i tecnici progettisti attestano che *"... le superfici di cui è richiesta l'espropriazione e/o asservimento e/o occupazione temporanea sono limitate all'estensione strettamente indispensabile ai fini della funzionalità delle opere e del rispetto di eventuali normative di tutela .."*.

VISTO che:

la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con note dal prot. n. 3005 del 01/09/2016 al prot. n. 3020 del 01/09/2016; dal prot. n. 3022 del 01/09/2016 al prot. n. 3023 del 01/09/2016; dal prot. n. 3025 del 01/09/2016 al prot. n. 3044 del 01/09/2016, comunicava l'avviso di *"Avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, a mezzo raccomandata A/R.

CONSIDERATO che:

agli atti della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali sono pervenute n. 3 osservazioni al succitato Avviso. Dette osservazioni sono una richiesta di accesso agli atti; una osservazione in merito alla stima dell'indennità di passaggio; ed una opposizione alla successiva procedura di esproprio .

RILEVATO infine che:

la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha provveduto a trasmettere alla società CGDB Laerte S.r.l. le osservazioni pervenute.

Pertanto, non sono state acquisite ulteriori osservazioni e/o controdeduzioni, sia da parte dei summenzionati soggetti, sia di altri aventi titolo agli atti della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali alla comunicazione di *"Avviso di Avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità"*; si ritiene che la documentazione depositata sia utile per i successivi adempimenti di competenza della Sezione Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Espropri e Contenzioso.

- **Regione Puglia - ora Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Vigilanza Ambientale - Servizio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali Brindisi, Lecce e Taranto**, prot. n. 92103 del 19/10/2010, rileva che le opere previste e le connesse attività, sia in fase esecutiva che di esercizio, non interferiscono in maniera significativa con le materie di competenza dello scrivente Ufficio. Pertanto nulla osta alla realizzazione di quanto programmato dalla suddetta Società, a condizione che eventuali corsi d'acqua da parte delle linee elettriche di trasferimento dell'energia al Gestore Unico, siano oggetto di apposite istanze di concessione. Inoltre, per effetto del vincolo sismico interessante il territorio comunale, le opere strutturali e le componenti impiantistiche, staticamente autonome, dovranno essere eseguite nell'ambito delle procedure del T.U. 380/2001 ed installate nel rispetto dei livelli di sicurezza e di quanto prescritto dal D.M. 14/01/2008. Con il presente provvedimento, infine, qualora attivate le disposizioni urbanistiche di cui all'art. 12 della L.R. n. 25/2008, è da ritenersi reso favorevolmente il "parere geomorfologico" prescritto dall'art. 89 del richiamato D.P.R. 380/2001.
- **Regione Puglia - ora Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche**, prot. n. 2938 del 18/05/2016, comunica che il parere è già stato reso con la nota prot. n. 5954 del 20/12/2013

con cui rilascia parere favorevole a condizione che:

- al fine di ridurre lo stress per eccesso di prelievo, è necessario in fase di rilascio/rinnovo di concessioni all'emungimento, imporre il montaggio del limitatore di portata;
- in sede di rilascio di nuove concessioni andranno verificate le quote di attestazione dei pozzi al di sotto del livello del mare, con vincolo che le stesse non siano superiori a 25 volte il valore piezometrico espresso in valore assoluto (riferito al l.m.m.);
- E'consigliata comunque la verifica, all'atto del rinnovo, della quota di attestazione dei pozzi esistenti ed il contenimento della portata massima emungibile, al fine di limitare la depressione dinamica del carico piezometrico, nei limiti del 60% del valore dello stesso, verificando che il contenuto salino e la concentrazione dello ione cloro, delle acque emunte non superino rispettivamente 1 g/l o 500 mg/l, fatte salve le specifiche competenze autorizzative.

Con riferimento alle stazioni in comune con altri impianti e relativi impianti di trattamento, si ribadisce il contenuto delle indicazioni di cui al precedente parere di questo Ufficio espresso con nota prot. n. 2337 del 22/05/2012.

• **Regione Puglia - ora Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Foreste**, prot. n. 12665 del 03/06/2013, comunica che, di tutto l'intervento, solo le opere da realizzare in agro di Castellaneta interessano aree sottoposte a vincolo idrogeologico ex R.D.L. 3267/1923; i movimenti di terra per la realizzazione di tali opere (scavo=3140 mc) non sono da ritenersi di pregiudizio alla stabilità dei terreni e al deflusso delle acque superficiali;

• **Autorità di Bacino della Puglia**, prot. n. 7410 del 03/06/2016, conferma il parere favorevole, allegato alla precedente nota prot. n. 5905 del 05/05/2016, espresso con la nota prot. n. 16147 del 09/12/2013, alla realizzazione delle opere in oggetto, come da elaborati progettuali prodotti dalla società CGDB Laerte S.r.l., e pubblicati sul sito www.sistema.puglia.it, a condizione che:

- il materiale di riporto utilizzato per il rinterro degli scavi abbia caratteristiche chimico - fisiche analoghe a quelle originariamente presenti e sia opportunamente compattato in modo da garantire il ripristino a regola d'arte dello stato iniziale dei luoghi, in relazione, in particolare, alla permeabilità dei terreni presenti;
- per i materiali provenienti dagli scavi, non del tutto riutilizzati per la ricomposizione delle aree, siano individuati siti e modalità di stoccaggio temporaneo e di conferimento a discarica conformi alla normativa vigente in materia;
- gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte dei cavidotti mediante tecnica TOC siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio.

In relazione alle prescrizioni di cui sopra, il Responsabile del Procedimento Autorizzativo dovrà prevedere nel provvedimento finale l'obbligo del Direttore Lavori, ad ultimazione degli stessi, di rilasciare apposita asseverazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel presente parere. Rimane inteso che la predetta asseverazione dovrà essere trasmessa a questa Autorità ed al Comune competente per territorio. Resta, inoltre, fermo quanto previsto al comma 1 dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

CONSIDERATO che:

La Società con nota acquisita al prot. n. 2350 del 08/04/2014 dichiarava di obbligarsi espressamente a rispetto delle prescrizioni dettate dall'Autorità di Bacino nel corso del procedimento volto al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i..

Pertanto la Società dovrà obbligatoriamente trasmettere, ad ultimazione dei lavori, all'Autorità di Bacino e ai Comuni competenti per territorio apposita asseverazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., del Direttore Lavori che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel parere rilasciato dall'Autorità di Bacino e sopra riportato.

• **Arpa Puglia - DAP di Taranto**, prot. n. 33077 del 27/05/2016, in riferimento al contributo istruttorio

trasmesso via PEC dal proponente in data 16/05/2016 registrato al ns. prot. n. 31585 del 20/05/2016, in risposta al ns. parer prot. n. 27798 del 04/05/2016, si evidenzia quanto segue:

- il proponente ha riproposto in ultimo elaborati già presenti nella documentazione progettuale pubblicata su Sistema Puglia per la Conferenza di Servizi del 05/05/2016. Infatti la Tav. Unica "Fotosimulazione dinamica Software Google Earth Intervallo 1 km/1 min" corrisponde al file denominato WA0MKP5_FotoInserimenti_01 già disponibile su Sistema Puglia, era stata già valutata dallo scrivente Servizio, esprimendo valutazione negativa con nota prot. n. 27798 del 04/05/2016. Ad ogni modo si deve ribadire che il documento in parola non è stato redatto come richiesto dallo scrivente Servizio con parere prot. n. 71315 del 13/12/2013 e prot. n. 44849 del 19/08/2014, applicando il metodo riportato nelle linee guida richiamate dalla D.G.R. Puglia 2122/2012, in particolare con la mappa dell'intervisibilità (MiBACT, 2007).

Tanto si era richiesto al fine di poter disporre di un'elaborazione specifica per oggettivare elementi a supporto delle valutazioni di competenza attribuite all'Arpa Puglia dalla D.G.R. citata, che prevede che gli impatti cumulativi debbano essere valutati nell'ambito di procedimenti di verifica e/o a valutazione d'impatto ambientale, ovvero che Arpa Puglia debba procedere alla valutazione degli impatti cumulativi conformemente ai propri compiti istituzionali, attraverso proprio parere, da rendersi nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica ex D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii., in particolare, questo deve essere precisato, riferendosi allo stato di fatto del contesto localizzativo, aggiornato al momento delle valutazioni sviluppate per l'espressione del parere. Pertanto si conferma valutazione tecnica negativa.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) con nota prot. n. 4938 del 21/04/2009, trasmetteva la Determinazione Dirigenziale n. 166 del 30/03/2009, con cui esprimeva parere favorevole di compatibilità ambientale.

RILEVATO che:

la Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (già Sezione Assetto del territorio) con nota prot. n. 4415 del 16/05/2013, rilasciava il proprio parere di compatibilità paesaggistica limitatamente agli aerogeneratori contraddistinti dai numeri 05- 12- 17- 23- 24- 27 con le prescrizioni ivi riportate; ulteriormente con fermato con la nota prot. n. 9821 del 03/11/2016.

TENUTO CONTO che:

il D.M. 10/09/2010 "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003" nella Parte IV individua i criteri per il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio; che la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia con la nota prot. n. 9895 del 28/11/2012 (acquisita al prot. n. 11446 del 06/12/2012) trasmetteva la D.D. n. 256 del 09/11/2012 con cui accoglieva "... l'istanza di proroga del provvedimento di valutazione di impatto ambientale espresso con la Determinazione Dirigenziale n. 166 del 30 marzo 2009, ..., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nella predetta Determinazione Dirigenziale n. 166/2009 ..." con le prescrizioni ivi riportate.

Pertanto, in considerazione dei pareri favorevoli o favorevoli con condizioni rilasciati dagli Enti preposti alla tutela del Paesaggio, degli esiti della procedura ambientale come prorogata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, si ritiene non prevalente quanto rilevato dall'Arpa Puglia - DAP di Taranto.

Resta in capo alla Società l'obbligo del rispetto dei limiti normativi in materia di impatto acustico, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio dell'impianto e quant'altro inerisca la tutela dell'incolumità pubblica.

• **Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia**, prot. n. 1455 del 16/12/2013, rilascia il nulla osta alla realizzazione del cavidotto, subordinato alla realizzazione di opere di protezione, come di seguito indicati:

- a protezione della condotta idrico - potabile ND24A/C; dovrà essere realizzata una soletta in calcestruzzo secondo le modalità riportate nell'allegato grafico allegato.

Resta inteso che dovrà essere preventivamente comunicata la data di inizio dei lavori di posa dell'elettrodotta per consentire la presenza di tecnici del Consorzio durante la fase esecutiva.

• **Provincia di Taranto - 11° Settore - Servizio Autorizzazioni e Concessioni**, prot. n. 20852/P del 03/05/2016, conferma la precedente comunicazione prot. n. 71478/P del 02/12/2013 con cui comunica, per i soli aspetti

riguardanti l'eventuale rilascio di autorizzazioni/concessioni demaniali interessanti la viabilità principale di stretta competenza di questo Settore, qualora nel progetto inerente la costruzione dell'intervento in parola siano previste percorrenze e/o attraversamenti lungo le strade di proprietà di questa Provincia per la posa di linee ed impianti elettrici, la Società istante, al fine dell'esame della pratica, dovrà trasmettere la documentazione tecnico - amministrativa ed i dati di cui all'allegato elenco.

- **Comune di Laterza - V Settore Urbanistica**, prot. n. 10462 del 03/06/2016, comunica che si è tenuto un incontro presso il Comune in data 30/05/2016 tra Amministrazione e rappresentante della Società, nel corso del quale sono state discusse le linee direttive individuate dall'Amministrazione della convenzione a stipularsi.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

il D.M. 10/09/2010 prevede nell'allegato 1 al punto 14.15 che: *"... le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente economiche ..."*.

RILEVATO che:

nel corso della quinta riunione della Conferenza di Servizi del giorno 07/06/2016, si acquisiva agli atti dell'assemblea la nota pec del 06/06/2016 (acquisita al prot. n. 2188 del 07/06/2016) con cui la Società istante comunicava che *"... le Parti hanno condiviso i termini della Convenzione, che pertanto la stessa verrà rimodulata e nuovamente riproposta in termini brevissimi ..."*.

CONSIDERATO ancora che:

la Società istante con nota pec del 17/06/2016 (acquisita al prot. n. 2339 del 20/06/2016) trasmetteva, al Comune di Laterza, *"... copia della Bozza dell'atto regolante la fissazione di misure compensative tra la società CGDB Laerte S.r.l. e il Comune di Laterza utile per l'approvazione della stessa in ottemperanza alla richiesta effettuata ..."* dallo stesso Ente nel corso della summenzionata quinta riunione della Conferenza di Servizi del 07/06/2016

Pertanto, alla luce di quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi, si ritiene superato il parere contrario del Comune.

- **Comune di Castellaneta**, prot. n. 15049 del 06/06/2016, esprime il proprio parere contrario alla realizzazione dell'impianto in progetto con le motivazioni sotto riportate:

- con Deliberazione n. 15 del 29/02/2016, il Consiglio Comunale ha adottato il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) adeguato al vigente P.P.T.R., il quale introduce importanti elementi di tutela delle aree rurali;
- la realizzazione dei cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e stazione di Terna di cui non si conoscono gli elementi di protezione e mitigazione, determina un sistema cumulativo di elettromagnetismo con gli altri cavidotti già realizzati nella stessa area, creando una situazione di forte impatto negativo per l'ambiente e per le persone;
- la Società proponente non ha proposto o discusso con questa amministrazione comunale, eventuali necessarie misure di compensazione ai sensi del D:M. 10 settembre 2010.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (già Sezione Assetto del territorio) con nota prot. n. 4415 del 16/05/2013, rilasciava il proprio parere di compatibilità paesaggistica limitatamente agli aerogeneratori contraddistinti dai numeri 05- 12- 17- 23- 24- 27 con le prescrizioni ivi riportate; ulteriormente con fermato con la nota prot. n. 9821 del 03/11/2016.

TENUTO CONTO che:

la Società, nel corso della quarta riunione della Conferenza di Servizi del 05/05/2016, depositava copia della avvenuta consegna, trasmessa a mezzo pec del 27/04/2016, della comunicazione con cui proponeva in favore del Comune alcune misure di compensazione e ristoro ambientale *"... mediante la realizzazione di*

interventi, o di azioni, o di riconoscimento economico una tantum che il Comune destinerà per finalità che, in accordo con il Comune stesso, potranno essere rivolti indicativamente al:

- *soddisfacimento del fabbisogno energetico pubblico mediante realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili ...;*
- *risparmio energetico ed incremento della prestazione energetica degli edifici comunali ...;*
- *miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione con sistemi di alte efficienza ...;*
- *miglioramento della sostenibilità ambientale del sistema dei trasporti pubblici ...;*
- *attività di formazione ed educazione ambientale ...".*

Pertanto, prima dell'inizio lavori la Società istante dovrà prendere contatti con il Comune di Castellaneta al fine di definire le misure compensative da adottare fra quelle sopra elencate ovvero da individuare di concerto con il medesimo Ente.

- **Comando Militare Esercito "Puglia"**, prot. n. 321 del 13/01/2014, rilascia il nulla osta, evidenziando:
 - l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati (ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art. 15 D:Lgs. 81/2008;
 - detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli.
- **Marina Militare - Comando Marittimo Sud**, prot. n. 19806 del 31/05/2016, richiama per quanto di interesse la precedente nota prot. n. 15261 del 27/04/2016 con cui confermava le favorevoli determinazioni espresse con la nota prot. n. 24956 del 27/06/2013, afferenti ai soli interessi della Marina Militare. Tuttavia ritiene opportuno sottolineare l'esigenza che la Società interessata provveda alla installazione della segnaletica ottico - luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente - in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli - per la tutela del volo a bassa quota.
- **Aeronautica Militare - III Regione Aerea**, prot. n. 41146 del 05/09/2016, esprime parere favorevole del Ministero della Difesa; precisa, inoltre, che per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica di eventuali ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento "c". A tal riguardo si rammenta che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con un anticipo di 30 giorni rispetto alla data di costruzione degli stessi. Tenuto conto che la zona interessata dalle opere non risulta essere bonificata, il presente atto è subordinato all'effettuazione dei necessari interventi di bonifica delle aree a cura della Società istante, per le quali la stessa dovrà assumere, ad autorizzazione acquisita, diretti ed immediati contatti con il 10° Reparto Infrastrutture.
- **ENAC - AOT**, prot. n. 58871 del 17/05/2013, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto a condizione che:
 - per la Segnaletica Diurna - le pale del rotore dell'aerogeneratore dovranno essere verniciate con n. 3 bande alternate di 6,00 m ciascuna, con i colori "rosso - bianco - rosso" in modo da Impegnare gli ultimi 18 m delle pale stesse. La manutenzione della verniciatura dovrà essere garantita continuamente nel tempo a cura e spese del proprietario dell'impianto.
 - per la Segnaletica notturna - dovranno essere posizionate all'estremità delle pale eoliche luci collegate ad un apposito interruttore al fine di segnalare le stesse solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione per un arco di cerchio di 30° circa. Codesta Società potrà eventualmente adottare la soluzione alternativa costituita da luci di sommità da installare sull'estradosso delle navicelle del rotore, conformi a quanto prescritto dal Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, Cap. 4 § 11.8 consultabile all'indirizzo web:
http://www.enac.gov.it/La_Normativa/Normativa_Enac/Regolamenti/Regolamenti_ad_hoc/info-1548018725.html;
che prevede per ostacoli di altezza compresa tra 45 a 150 metri l'utilizzo di luci intermittenti di colore rosso a media intensità (>200 cd). Dovrà essere prevista a cura e spese di codesta Società una procedura manutentiva che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima

mensile e la sostituzione dalle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile. Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP - Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAV, con almeno 90 giorni di anticipo, la data di inizio e di fine lavori e inviare contestualmente i dati definitivi del progetto che dovrà contenere:

1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 dell'aerogeneratore;
2. altezza massima dell'aerogeneratore (torre + raggio pala);
3. quota s.l.m. al top dell'aerogeneratore (altezza massima + quota terreno), specifiche della segnaletica ICAO diurna e notturna e la data di attivazione della relativa procedura manutentiva.

- **ASL Taranto**, prot. n. 196 del 03/07/2013, esprime parere favorevole dal punto di vista igienico - sanitario, nel puntuale rispetto della normativa statale e regionale in materia a condizione che venga acquisito parere favorevole da parte di Enti, Uffici, Servizi aventi titolo per Legge;
- **Acquedotto Pugliese S.p.A.**, prot. n. 131945 del 16/12/2013, esaminato il progetto definitivo messo a disposizione, per quanto ha potuto verificare, rilevato che le opere a realizzarsi non interferiscono con opere gestite da questa Società, con la presente trasmette nulla osta di competenza di Acquedotto Pugliese S.p.A. all'esecuzione delle opere di progetto in epigrafe, prescrivendo, comunque che qualora in fase esecutiva si dovessero rinvenire interferenze con condotte idriche e/o fognanti, ancorchè non esplicitamente individuate, sarà cura del Proponente darne comunicazione immediata ad AQP S.p.A., per l'adozione di ogni utile accorgimento tecnico, finalizzato alla salvaguardia delle opere gestite dallo scrivente.

In riferimento a suddetto parere si rileva che laddove dovessero rendersi necessarie delle varianti al progetto interessato dal presente titolo autorizzativo, le stesse dovranno essere oggetto di apposito nuovo procedimento amministrativo secondo le modalità previste dalla L.R. 25/2012.

- **Snam Rete Gas S.p.A.**, nota pec del 02/05/2016 (acquisita al prot. n. 1670 del 03/05/2016) con cui trasmette nota prot. n. DISOR/MATE/PAS/115/pg del 16/11/2012, rilascia nulla osta a condizione che:
 - i cavidotti (contenenti cavi MT, cavi BT, segnali telefonici etc.) dovranno essere realizzati ad una profondità tale che, in sovra o sottopasso, la distanza misurata in senso verticale tra le due superfici affacciate (elettocondotta/gasdotto) non sia inferiore a metri 1,50. Nel caso in cui tale distanza non possa essere rispettata, la stessa può essere ridotta a 0,50 metri lasciando le linee elettriche con cavo libero, (non contenuti in tubazioni portacavo), posando, fuori dalla fascia di rispetto, pozzetti ispezionabili e carrabili, da entrambi i lati dell'attraversamento;
 - la rete di terra dei cavidotti, costituita da una corda di rame nudo, in corrispondenza degli attraversamenti con i nostri metanodotti dovrà essere realizzata con cavo isolato per una lunghezza di almeno 12 metri (6 metri da entrambi i lati del metanodotto per tutti gli attraversamenti);
 - eventuali altre opere accessorie al vostro impianto, quali, pozzetti, cabine di trasformazione ecc., devono essere posti ad una distanza di rispetto pari alla fascia di servitù dei metanodotti;
 - per la realizzazione di nuovi aerogeneratori eolici, di norma il basamento, torre, il palo di sostegno, la piazzola per la manutenzione e l'eventuale trasformatore a terra collegato alla linea di trasmissione elettrica dovranno essere ubicati esternamente alla fascia asservita, ivi compresa la proiezione delle pale che non dovrà ricadere all'interno della fascia di servitù indicata.

Vi rammentiamo che i nostri metanodotti sono eserciti ad alta pressione, per cui:

- ogni intervento (rilievi, saggi, picchettamenti ecc) deve essere eseguito alla continua presenza dei nostri tecnici;
- tutto il personale operante in cantiere, in special modo quello addetto ai mezzi di sollevamento e movimento terra, dovrà essere edotto, ai fini della sicurezza, sui rischi derivanti dalle attività svolte in prossimità delle condotte contenenti gas in pressione;
- prendere contatti con lo scrivente Snam Rete Gas S.p.A., sede di Matera, per concordare, preventivamente l'esecuzione di qualsiasi opera in corrispondenza del nostro gasdotto/opera accessoria, la data di inizio dei lavori. Tale data dovrà essere comunicata per iscritto, unitamente al nominativo della vostra impresa esecutrice, con congruo anticipo in modo che la scrivente provvederà al picchettamento della condotta, alla stesura del relativo verbale, assicurando il presidio e verificando altresì il rispetto delle prescrizioni di

sicurezza di cui al presente nulla osta.

Nell'evidenziarvi che le prescrizioni sopra enunciate sono da considerarsi vincolanti, è doveroso da parte nostra sottolineare che, qualora riscontrassimo il mancato rispetto delle distanze, dimensioni, caratteristiche tecniche e costruttive di cui agli elaborati tecnici esaminati e di quanto sopra descritto, potendo ciò compromettere la funzionalità del metanodotto e quindi la sicurezza di cose e/o persone, saremo costretti a richiedere la sospensione dei lavori e il ripristino di quanto manomesso.

Resta inoltre inteso che:

- la società CGDB Laerte S.r.l. si assume tutte le responsabilità per eventuali danni che possano derivare ai nostri impianti, alle persone e/o alle cose a causa di eventi dipendenti dai lavori eseguiti dalla ditta stessa o da essa incaricata;
- eventuali nostri interventi sulla tubazione o opere ubicate nella fascia di rispetto dei metanodotti, che dovessero in qualche modo interferire con la vostra opera, potranno essere effettuati senza richiedere la vostra preventiva autorizzazione;
- eventuali danni causati alla vostra opera, a seguito di nostri interventi sulla tubazione, non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento danni da parte vostra.

Copia del presente Nulla Osta dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei lavori; inoltre trascorsi 3 mesi dalla data della presente In mancanza di accettazione, il presente Nulla Osta sarà da ritenersi automaticamente revocato.

In riferimento a suddetto parere si precisa che la società CGDB Laerte S.r.l. nel corso della terza riunione della Conferenza di Servizi del 17/12/2013 depositava copia del Nulla Osta, rilasciato dalla Snam Rete Gas S.p.A., "... *controfirmato per accettazione* ...", consegnato a mano, presso gli uffici della Snam Rete Gas S.p.A., in data 24/01/2013.

- **Terna Rete Italia S.p.A.**, prot. n. TRISPA/P20160003405 del 07/06/2016, comunica che ai fini autorizzativi nell'ambito del procedimento unico previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 conferma il parere già precedentemente espresso con nota prot. n. TRISPA/P20160002630 del 03/05/2016.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- la Regione Puglia - **ora Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Espropri e Contenzioso**, prot. n. 11600 del 03/05/2016 con cui il Dirigente del Servizio, attesa l'istruttoria operata dal responsabile del procedimento; esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in oggetto ed alla declaratoria di pubblica utilità; la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con note dal prot. n. 3005 del 01/09/2016 al prot. n. 3020 del 01/09/2016; dal prot. n. 3022 del 01/09/2016 al prot. n. 3023 del 01/09/2016; dal prot. n. 3025 del 01/09/2016 al prot. n. 3044 del 01/09/2016, trasmetteva la "*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità*" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, a mezzo raccomandata A/R;
- alla data del 15/11/2016, presso la Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali risultano pervenute n. 3 osservazioni in merito all'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere; e che le stesse sono state tutte puntualmente trasmesse alla Società istante per l'adozione dei rimedi necessari al superamento alle eventuali opposizioni.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27.11.2012;

- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società CGDB Laerte S.r.l ha provveduto al transito dell'intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 19/04/2013, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- per quanto sopra riportato, la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali , con la nota prot. n. 4042 del 04/11/2016 comunicava la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società CGDB Laerte S.r.l. a dare seguito agli adempimenti necessari al rilascio dell'Autorizzazione Unica;
- con Ordinanza n. 4762/2012 il Consiglio di Stato - Sezione V accoglieva l'istanza cautelare, "*... ai soli fini della fissazione del merito della causa ...*", sul ricorso in appello n. 7734/2012, proposto dalla Regione Puglia per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza n. 1020/2012 del TAR Puglia - Sez. Lecce, che annullava la nota prot. n. 491 del 18/01/2012 con cui l'allora Servizio Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica invitava la società CGDB Laerte S.r.l., alla luce della sopravvenuta D.G.R. 3029/2010, a voler provvedere al transito del progetto allegato all'istanza di Autorizzazione Unica sul portale telematico www.sistema.puglia.it;
- la società CGDB Laerte S.r.l. con nota pec del 15/11/2016 (acquisita al prot. n. 4208 del 16/11/2016), ha notificato alla scrivente Sezione l'atto di rinuncia, notificato in pari data al Consiglio di Stato, al succitato ricorso in appello n. 7734/12, proposto dalla Regione Puglia presso il Consiglio di Stato - V Sez., "*... al ricorso n. 165/2012 proposto innanzi al T.A.R. Puglia - Sez. di Lecce, nonché agli effetti della sentenza n. 1020 del 04/06/2012 resa a sua definizione ...*". Pertanto, laddove il Consiglio di Stato, all'esito di suddetto Atto di rinuncia, dovesse provvedere alla notifica di eventuali spese istruttorie, le stesse saranno assunte in toto a carico della società CGDB Laerte S.r.l..

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano e acquisita al prot. n. 4068 del 07/11/2016 trasmetteva:
 - numero 4 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi", detti frontespizi vanno firmati in originale dal tecnico e dall'istante;
 - una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - una asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
 - una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 380/2001 con la quale il tecnico abilitato attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
 - una dichiarazione di Atto Notorio del Legale Rappresentante di permanenza dei requisiti in fase di AU;
 - la documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
 - ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- è quindi possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l’Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 6 aerogeneratori della potenza elettrica di 12 MW, ubicato nel Comune di Laterza (TA) – località “*Serro lo Monaco - Mass. Candile*” posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE GAUSS - BOAGA	
	X	Y
5	2675093	4504235
12	2674750	4503541
17	2675181	4503314
23	2674794	4502489
24	2675349	4502570
27	2674634	4501831

- delle opere connesse (Codice Rintracciabilità - 06021472) costituite da:
 - di una nuova linea elettrica interrata 30 kV per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione di Trasformazione 30/150 kV;
 - di una nuova Sotto Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV da realizzare in adiacenza alla S.E. 380/150kV di Castellaneta;
 - di un nuovo cavidotto di connessione 150 kV fra la Sotto Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV con la sezione a 150 kV della Stazione Elettrica 380/150 kV di Castellaneta;
 - della Stazione Elettrica a 150/380 kV Castellaneta località “Tafuri”, autorizzata con Determina n. 92 del 06/05/2010 collegata in entra – esce sulla linea a 380 kV “Matera – Taranto” volturata a Terna S.p.A. con Determina n. 202 del 10.09.2010;
 - le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto eolico;
 - in data 07/11/2016 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società CGDB Laerte S.r.l. l’Atto unilaterale d’obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
 - l’Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 08/11/2016 ha provveduto alla registrazione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo al repertorio n. 018807;
 - il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplica copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
 - ai fini dell’applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67 comma 5 e 84 comma 2, il Servizio ha acquisito:
- Documentazione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall’art. n. 85 del medesimo decreto.
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi.
 - Si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all’art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa da parte del Prefetto competente.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell’Autorizzazione Unica.

La società CGDB Laerte S.r.l. è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell’impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di

riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società CGDB Laerte S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/7/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 07/11/2016 dalla società CGDB Laerte S.r.l..

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società CGDB Laerte S.r.l con sede legale in Roma (Rm), alla Via Latina, 20 – P.IVA e C.F. 06168241211- dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 6 aerogeneratori della potenza elettrica di 12 MW, ubicato nel Comune di Laterza (TA) – località "Serra lo Monaco - Mass. Candile" posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione depositata sul portale telematico

www.sistema.puglia.it, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE GAUSS - BOAGA	
	X	Y
5	2675093	4504235
12	2674750	4503541
17	2675181	4503314
23	2674794	4502489
24	2675349	4502570
27	2674634	4501831

- delle opere connesse (Codice Rintracciabilità - 06021472) costituite da:
 - di una nuova linea elettrica interrata 30 kV per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione di Trasformazione 30/150 kV;
 - di una nuova Sotto Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV da realizzare in adiacenza alla S.E. 380/150kV di Castellaneta;
 - di un nuovo cavidotto di connessione 150 kV fra la Sotto Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV con la sezione a 150 kV della Stazione Elettrica 380/150 kV di Castellaneta;
 - della Stazione Elettrica a 150/380 kV Castellaneta località "Tafuri", autorizzata con Determina n. 92 del 06/05/2010 collegata in entra – esce sulla linea a 380 kV "Matera – Taranto" volturata a Terna S.p.A. con Determina n. 202 del 10.09.2010;
 - le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto eolico.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società CGDB Laerte S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati i titoli abilitativi ambientali rilasciati, ed esplicitati nella D.D. n. 166 del 30/03/2009 come prorogata dalla D.D. n. 256 del 09/11/2012.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09/01/1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-ter comma 8-bis, (ora dell'art. 14-quater comma 4, della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.) *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15

giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo economico, il Lavoro e l’Innovazione - Servizio Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;

- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere oposta in nessun caso all’Ente garantito;

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell’Autorizzazione; quello per il completamento dell’impianto è di mesi trenta dall’inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all’ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell’impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell’Autorizzazione Unica, l’obbligo di ripristino dell’originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell’impianto, fatti salvi i casi di cui all’art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell’atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall’Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell’Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all’art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l’Ufficio rilasciante, provvederà all’immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull’esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all’inizio lavori, deve, a pena di revoca dell’Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo,

redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energie rinnovabili e Reti.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 39 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA